

fornito a sua volta il prodotto; in mancanza di risposta entro tre mesi, sarà responsabile il venditore.

Va richiamata l'attenzione anche sull'eventualità che l'acquirente - danneggiato individui contemporaneamente più produttori a cui rivolgersi: ad esempio il fabbricante o allestitore del prodotto finito e i produttori di singole componenti, che sono responsabili in solido (art. 121 codice del consumo), salvo regresso *nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.*

Altro punto di particolare interesse per l'acquirente-danneggiato riguarda l'ipotesi in cui il prodotto-autocaravan sia di origine extraeuropea. In questi casi convenire in giudizio il produttore all'estero è particolarmente costoso, e convenirlo in Italia comporta i costi (e i rischi) della successiva esecuzione di un'eventuale condanna all'estero. Perciò è opportuna l'opzione lasciata dal codice del consumo: il danneggiato può convenire in giudizio chi ha importato il prodotto nel territorio dell'Unione europea.

Innovazione e sicurezza

www.vittoriaassicurazioni.com

## NOZIONE DI PRODOTTO DIFETTOSO

L'art. 117 codice del consumo precisa la nozione di prodotto difettoso che coincide con quella di prodotto insicuro, nozione applicabile anche al bene autocaravan.

In particolare deve ritenersi difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto delle modalità e del tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, della sua presentazione, delle istruzioni e avvertenze, dell'uso a cui può essere ragionevolmente destinato e dei comportamenti ragionevolmente prevedibili in relazione ad esso.

**L'uso "anomalo" del prodotto, dunque, può far escludere la difettosità del prodotto e la conseguente responsabilità del produttore.**

Si noti, comunque, che prodotto insicuro - e, per quanto interessa in questa sede, autocaravan insicura - non significa autocaravan intrinsecamente pericolosa: è sufficiente che essa non offra la stessa sicurezza dei veicoli della medesima serie (difetto di fabbricazione); e l'esistenza di autocaravan più perfezionati non implica necessariamente che vi sia un difetto di progettazione o una pericolosità del mezzo: un'autocaravan può essere sicura anche se meno soddisfacente di altre dal punto di vista della modernità tecnologica.

Va sottolineata l'importanza delle istruzioni e delle norme di uso e manutenzione: c'è un dovere di informare l'acquirente, con etichette, dépliant, manuali che accompagnano l'immissione nel mercato del prodotto - autocaravan.

La consulenza e assistenza post vendita, restano invece fuori da tale ambito di doveri, nel senso che, se l'allestitore si impegna a fornirle, risponderà di eventuali danni secondo le regole generali della responsabilità, secondo i casi, contrattuale o extracontrattuale.

Una corretta e preventiva informazione al pubblico è in grado di eliminare i rischi a cui potrebbe essere invece esposto un acquirente non informato, salva la normativa a tutela dell'acquirente danneggiato senza sua colpa. A riguardo si richiama, in quanto applicabile anche all'acquisto di autocaravan, la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti (art. 102 ss. codice del consumo), che propone una definizione di prodotto sicuro (art. 103, comma 1°, lett. a) quasi simmetrica a quella di prodotto difettoso di cui al successivo art. 117, ma più approfondita e analitica, e determina standard minimi di sicurezza, affermando che si presumono sicuri i prodotti conformi alla normativa vigente e introducendo sanzioni penali e/o amministrative.